



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15980.21

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IVA
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO VIRGILIO

- Presidente -

R.G.N. 20939/2014

Dott. ANGELINA MARIA PERRINO

- Consigliere -

Cron. 15980

Dott. ROBERTO SUCCIO

- Consigliere -

Rep.

Dott. PIERPAOLO GORI

- Consigliere -

Ud. 12/11/2020

Dott. FRANCESCO MELE

- Rel. Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20939-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) SRL, (omissis) SPA ;

- **intimati** -

2020


4157

avverso la sentenza n. 304/2013 della
Sez. Trib. Dist. Catania
 COMM.TRIB.REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il
 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
 consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE;

[Handwritten mark]



Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 304/17/13 depositata il 26.9.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele,

Rilevato che

- La vertenza trae origine -per come si legge nella sentenza impugnata- dal ricorso avverso cartella di pagamento per il ritardato pagamento dell'IVA relativa all'anno 2002. La ricorrente, (omissis) srl, deduceva di essersi avvalsa del condono previsto dall'art. 9 bis della legge 289/2002 e di avere pagato l'intera somma dovuta, sebbene il pagamento dell'ultima rata fosse avvenuto con tre giorni di ritardo.
- La CTP di Catania accoglieva il ricorso sul rilievo che il perfezionamento del condono era compatibile con un pagamento non integrale.
- Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate rilevando che il condono non avrebbe potuto perfezionarsi per via del ritardo nel pagamento dell'ultima rata, a nulla rilevando l'entità (tre giorni) del ritardo medesimo.
- Si costituiva la contribuente che insisteva perché la vertenza venisse dichiarata come definita avendo essa aderito anche al c.d. condono tombale, facendo in ogni caso presente -così prosegue la sentenza della CTR- "di avere fatto ricorso alla definizione della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/2011, e che l'Ufficio non doveva emettere il diniego della definizione. All'uopo proponeva opposizione avverso il suddetto diniego che viene trattato congiuntamente al presente giudizio".
- La CTR pronunciava quindi la menzionata sentenza con la quale dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 39 comma 12 d.l. 98/2011.
- Per la cassazione di detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

- La società contribuente, intimata, non si è costituita; *ne' si è costituita*
Riscossione Sicilia spa -

Considerato che

- Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Error in procedendo/Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 46 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546, con contestuale violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 39 comma 12 d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111, in combinato disposto con l'art. 16 legge 27.12.2002 n. 289"; 2) "Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 9 bis legge 27.12.2002 n. 289".
- I due motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
- La ricorrente lamenta le violazioni di legge sopra trascritte -per avere la CTR dichiarato estinto il giudizio- in forza delle seguenti argomentazioni.
- La stessa CTR -osserva l'Ufficio ricorrente- ha premesso che il condono previsto dall'art. 9 bis legge 289/2002 si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto, il che nella specie non si è verificato; il secondo giudice ha quindi rilevato che "risulta dagli atti di causa che la società appellata ha presentato, perfezionandola col versamento della somma, domanda di definizione della lite fiscale pendente"; dato quindi atto del rigetto del diniego opposto dall'Ufficio, la CTR ha affermato che "l'oggetto del presente giudizio non è più l'originaria opposizione alla cartella di pagamento per somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione dell'anno d'imposta 2002, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, ma se il condono previsto dall'art. 9 bis legge 289/2002 si perfeziona o meno col pagamento della prima rata". Tutto ciò premesso, la CTR ha concluso dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/2011, in conformità all'istanza -disattesa dall'Ufficio- di definizione di lite pendente avanzata dalla contribuente.
- Il collegio non ritiene di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr., di recente, cass. 19.1.2018 n. 1317), secondo cui "in tema di condono fiscale, non è ammissibile il c. d. "condono di condono" perché, altrimenti, il contribuente verrebbe irragionevolmente ad usufruire due

volte, per la stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, che, pur espressione dei principi costituzionali di cui agli artt. 81 e 111, verrebbero ad assumere un peso eccessivamente preponderante nel bilanciamento con il valore della parità di trattamento di fronte al Fisco di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost.”

- Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Roma, 12 novembre 2020

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 9 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Ursola



Il presidente

Biagio Virgilio

